

Prot. n. 624/2024

## REGOLAMENTO CONVENZIONI

### ORDINE DELLA PROFESSIONE SANITARIA DI FISIOTERAPISTA DI PARMA E PIACENZA (OFI PARMA E PIACENZA)

(Approvato con Delibera n. 48/2024 del Consiglio Direttivo del 10/05/2024)

#### RILEVATO CHE

pervengono alla segreteria da parte degli iscritti richieste inerenti la possibilità di fruire di beni e servizi, connessi all'esercizio professionale a condizioni di particolare favore;

alcune società hanno richiesto all'Ordine Interprovinciale della professione sanitaria dei Fisioterapisti di Parma e Piacenza (in seguito OFI Parma e Piacenza) la possibilità di proporre prodotti e servizi agli iscritti attraverso canali informativi dell'OFI Parma e Piacenza offrendo particolari sconti e/o agevolazioni;

#### CONSIDERATO

- l'interesse dell'OFI Parma e Piacenza a favorire lo svolgimento dell'attività professionale dei propri iscritti, e nel mettere a disposizione degli iscritti l'opportunità di accedere a servizi e prodotti di loro potenziale interesse a condizioni agevolate. L'attività non comporta alcun impegno od obbligo da parte dell'Ordine, nè compensi o corrispettivi di qualsivoglia natura.
- La natura di ente pubblico dell'OFI Parma e Piacenza e la necessaria garanzia dell'assenza di interessi privati da parte dei membri del Consiglio dell'Ordine Provinciale della professione sanitaria dei Fisioterapisti di Parma e Piacenza nelle convenzioni proposte agli iscritti all'OFI Parma e Piacenza.
- La necessità che qualsiasi rapporto abbia carattere di non esclusiva, fermo restando l'insindacabile discrezionalità dell'Ordine rispetto all'adesione o meno ai convenzionamenti proposti.

Tutto ciò rilevato e considerato, si definisce il regolamento da adottare per il reperimento delle proposte e l'accettazione, la valutazione e la diffusione delle possibili offerte e opportunità di natura commerciale a favore degli iscritti all'OFI Parma e Piacenza.

Il Consiglio dell'OFI Parma e Piacenza, con deliberazione n.48 /2024 del Cd 10/05/2024, in relazione ai compiti istituzionali svolti per i professionisti iscritti, ha ritenuto di regolamentare le convenzioni con i terzi interessati alle seguenti modalità:

#### 1) Principi generali

1. Tutte le convenzioni hanno natura non esclusiva e non garantiscono alcun diritto né prevedono alcun impegno ad accedere ai servizi proposti, né da parte dell'Ordine, né da parte degli iscritti.
2. L'approvazione di una convenzione ai sensi del presente Regolamento non comporta alcun impegno economico né alcun rapporto diretto tra l'Ordine e il proponente, né alcun vantaggio competitivo in capo a quest'ultimo. L'Ordine non garantisce l'erogazione dei servizi o dei beni oggetto di

convenzione, né l'accesso da parte dei propri iscritti, restando tutti i rapporti direttamente in capo al proponente ed agli stessi iscritti.

L'Ordine si riserva in ogni momento di valutare l'idoneità della tipologia dei servizi proposti in convenzione rispetto alle proprie finalità istituzionali. Saranno in ogni caso prese in considerazione proposte rispetto alle quali non sussista un conflitto di interesse con i membri del Consiglio Direttivo dell'Ordine e che siano rispettose del Codice Deontologico.

## **2) Modalità della formulazione ed invio della proposta di convenzione**

Qualunque soggetto (imprese commerciali, fornitori di servizi, produttori ecc...) che intenda proporre all'Ordine dei Fisioterapisti di Parma e Piacenza la stipula di una convenzione, dovrà presentare la

propria proposta mediante la compilazione dell'apposito modulo, raggiungibile alla pagina

<https://www.fnofi.it/ofi-parma/modulistica/>

del sito istituzionale dell'Ordine.

Al modulo di presentazione della proposta deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva del proponente, in conformità alle previsioni del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti soggettivi, la non sussistenza dei motivi di esclusione disciplinati dagli artt. 94 e 95 del d.lgs. 36/2023; l'insussistenza nei propri confronti o, se trattasi di persona giuridica, dei rappresentanti legali e dei soci della società, delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (disposizioni antimafia); di non versare in alcuna ipotesi di conflitto di interessi di cui all'art. 1 comma 9, lett. e), L. 190/2012; di essere in possesso delle previste autorizzazioni di legge per il settore commerciale di riferimento; nonché attestazione di regolarità contributive.

## **3) Oggetto della convenzione**

L'OFI Parma e Piacenza prenderà in considerazione solo le proposte di convenzioni aventi ad oggetto uno sconto speciale ed effettivo, riservato agli Iscritti, non inferiore al 10%, salvo deroga da motivare in ordine alla specificità dell'oggetto, sul prezzo finale del servizio/prodotto calcolato prima di effettuare il pagamento oppure, ove esistente, dal listino/tariffario ufficiale, quale ad esempio è da ritenersi quello pubblicato sul sito internet o affisso nei locali del proponente.

L'attivazione delle convenzioni è gratuita e non comporta alcun onere economico a carico dell'OFI Parma e Piacenza, né dei soggetti interessati.

La convenzione potrebbe riguardare alcune specifiche categorie di prodotti o servizi che, in tale caso, dovranno essere dettagliatamente descritte con applicazione della medesima o maggiore percentuale di sconto.

Successivamente all'approvazione della proposta da parte del Consiglio, tra le parti verrà stipulata una scrittura privata denominata "modulo di convenzione" formulata e trasmessa dall'Ente, che sarà sottoscritta da entrambe le parti.

## **4) Efficacia della convenzione**

Nessuna convenzione con l'Ordine dei Fisioterapisti di Parma e Piacenza può ritenersi efficace e valida se non preceduta dalla approvazione del Consiglio Direttivo e la congiunta sottoscrizione autografa dell'apposito contratto di convenzione da parte del legale rappresentante del proponente e da parte dell'OFI Parma e Piacenza. In tal caso, essa è pubblicata sul sito dell'Ordine in apposita Sezione.

Nei rapporti con gli iscritti il proponente non può derogare dalle condizioni proposte in convenzione salvo nei casi di evidente e motivato interesse prevalente per l'iscritto di avere accesso al servizio offerto in corsia preferenziale anche in condizioni di non scontistica.

#### **4) Risoluzione della convenzione**

Qualsiasi mancata applicazione agli aventi diritto dei vantaggi e condizioni di favore previsti nel contratto di convenzione, determinerà la risoluzione del rapporto e, di conseguenza, la cessazione immediata dell'efficacia della convenzione.

Identica conseguenza avrà la perdita dei requisiti di cui al precedente art. 2 in capo al soggetto convenzionato.

#### **5) Durata della convenzione**

Salvo diverse pattuizioni delle parti, inserite nel contratto di cui al punto 4, la durata della convenzione viene indicata nel termine di anni 1 (uno) dalla data della stipula. Essa potrà essere rinnovata alle stesse condizioni anche mediante scambio di corrispondenza tra le parti almeno un mese prima della scadenza.

Su richiesta scritta e inviata tramite pec da una delle parti la convenzione può essere conclusa prima della scadenza naturale, previo accordo delle parti anche in ordine ai tempi di decorrenza dell'interruzione della convenzione e ferma l'efficacia dei rapporti contrattuali instaurati in vigenza della convenzione.

#### **6) Comunicazione agli iscritti dell'esistenza della convenzione**

Le convenzioni accreditate verranno inserite con modalità e tempistiche che l'OFI Parma e Piacenza stabilirà a sua totale discrezione, attraverso l'invio di mail agli iscritti con l'elenco delle convenzioni attive.